

**ADDENDUM ALL'ACCORDO STIPULATO IN ESECUZIONE
DELL'ORDINANZA REGIONALE N. 89 DEL 8 OTTOBRE 2020 PER LA
TRASFORMAZIONE DELLA STRUTTURA SOCIO SANITARIA RSA
PASCOLI IN STRUTTURA A GESTIONE USL PER OSPITI NON
AUTOSUFFICIENTI POSITIVI AL COVID-19.**

L'anno 2020, il giorno 6 del mese di novembre

viene sottoscritta un'integrazione all'accordo già stipulato in data 23 ottobre 2020
(recepito con delibera del Direttore Generale AUSL TNO n. 870 del 28.10.2020 e
approvato dalla Giunta Comunale di Livorno con delibera n. 509 del 22/10/2020)

TRA

L'Azienda USL Toscana Nord Ovest, con sede legale in Pisa, via Cocchi, 7/9 (C.F. e
P.I.: 02198590503), di seguito denominata "AUSL TNO", rappresentata dal Direttore
Generale, Dr.ssa Maria Letizia Casani, nominato con DPGRT n. 34 del 28 febbraio
2019, domiciliato per la carica presso la suddetta azienda, il quale interviene, stipula
ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di direttore generale della AUSL TNO;

E

Il Comune di Livorno per la Struttura RSA PASCOLI, di seguito denominata "Strut-
tura" o "Gestore", struttura pubblica autorizzata ed accreditata con sede in Via Um-
berto Mondolfi, 173 57128 Livorno (LI), C.F./P.IVA del Comune 00104330493, nel-
la persona del Legale Rappresentante della Struttura, D.ssa Arianna Guarnieri, Diri-
gente dei Servizi Sociali del Comune di Livorno, domiciliato per la carica presso la
sede della medesima, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella
sua qualità di Rappresentante della medesima;

E

la Cooperativa _Sociale G. Di Vittorio, capofila ATI, _in qualità di soggetto appalta-

tore della Struttura RSA PASCOLI, di seguito denominata “Soggetto appaltatore della Struttura”, con sede, con sede legale in Massa (MS), Via del Cesarino 38, **C.F. e P.I. 00194480455** nella persona del Legale Rappresentante Sig. Maria Antonella Oronte, domiciliato per la carica presso la sede della Struttura, il quale interviene, stipula ed agisce non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente della medesima;

RICHIAMATE Tutte le premesse dell’originario contratto che devono intendersi integralmente confermate;

CONSIDERATO che l’elevato numero di ospiti non autosufficienti positivi, o dubbi, ospitati all’interno della struttura risulta pressoché pari alla capacità totale e che non è stato pertanto sufficiente il subentro della AUSL TNO per il solo ed unico piano originariamente dedicato;

RIBADITO che l’Ordinanza Presidenziale n. 89 del 8 ottobre 2020, richiamata anche dalla successiva Ordinanza n. 93 del 15 ottobre 2020, ed integrata dall’ordinanza n. 98 del 28 ottobre 2020, ha disposto a tali scopi eccezionali ed emergenziali per tutta la durata del periodo di emergenza:

- l’ospite di RSA, RSD o altra struttura socio sanitaria, positivo al Covid risultante dal test sierologico, anche in attesa del test diagnostico molecolare, deve essere preso in carico dal Servizio Sanitario Regionale utilizzando il percorso assistenziale più appropriato;

- in attesa del tampone, si deve procedere alla separazione, in diverse strutture o setting assistenziali, degli ospiti risultanti positivi al test sierologico o dubbi, asintomatici o paucisintomatici, da coloro che risultano negativi, attuando per coloro che sono positivi i livelli di cura e assistenza sanitaria previste per le cure

intermedie con aree sanitarie (setting assistenziali e/o strutture) attivate anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento;

- nel caso in cui una RSA, RSD, o altra struttura socio sanitaria a gestione privata venga trasformata, d'intesa con il gestore, in una struttura interamente dedicata all'accoglienza e alla cura degli ospiti positivi al Covid-19 gestita direttamente dall'Azienda USL, la convenzione dovrà essere rinegoziata per determinare l'entità e la modalità dell'apporto ai servizi del personale in carico al privato, di qualsiasi profilo, con i relativi costi da riconoscere al gestore;

PER QUANTO SOPRA SI CONVENGONO LE SEGUENTI MODIFICHE:

l'art. 2 è sostituito integralmente come sotto riportato:

Art. 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO CONTRATTUALE

Con il presente accordo, l'intera struttura (tre piani) RSA Pascoli viene individuata come struttura adibita ad accogliere ospiti non autosufficienti positivi al covid-19 . Il Gestore sarà a tal fine remunerato a tariffa giornaliera solamente in base al numero di posti di letto occupati dagli ospiti positivi, o dubbi, al Covid che attualmente sono 81, rispetto al totale dei posti disponibili che risultano essere nel numero di 81. La Struttura RSA Pascoli è, per il periodo previsto, interamente dedicato all'accoglienza e alla cura degli ospiti positivi al Covid-19 e non può essere utilizzato dal Gestore ad altri scopi. L'Azienda USL riconosce la tariffa giornaliera più avanti indicata parametrata al numero degli ospiti positivi, o dubbi, al Covid o in via di convalescenza da Covid. L'Azienda USL attiva nella Struttura per utenti Covid positivi non autosufficienti asintomatici o paucisintomatici il setting assistenziale n. 3 (Residenzialità Assistenziale Intermedia) di cui alla DGRT n. 909/2017 e 1596/2019 in deroga ai requisiti di autorizzazione ed accreditamento secondo quanto previsto dall'art. 24, comma 1, della legge n. 27/2020 di conversione del decreto legge "Cura

Italia”.

l’art. 3 è sostituito integralmente come sotto riportato:

Art. 3 – PRESTAZIONI A CARICO AZIENDA USL

Sono a carico della Azienda USL le seguenti prestazioni:

- gestione diretta dell’assetto sanitario, infermieristico ed assistenziale (con successiva individuazione del responsabile aziendale);
- sanificazione iniziale e sanificazione finale della struttura;
- le procedure di accesso e l’ingresso degli ospiti non autosufficienti Covid+ nella Struttura, nei limiti della capacità ricettiva e dei posti autorizzati;
- gestione dell’organizzazione infermieristica e assistenziale giornaliera (utilizzando proprio personale infermieristico e socio sanitario e quello già operante presso la struttura distaccato per le ragioni di sanità pubblica legate alla gestione dei casi Covid-19 che richiedono di garantire l’assistenza infermieristica ed alla persona nelle 24 ore – riattivazione/riabilitazione estensiva);
- assistenza medica: l’assistenza medica nella struttura è affidata ai medici di medicina generale che possono avvalersi, in relazione all’emergenza epidemiologica in atto, dell’attivazione dei medici USCA (Unità Speciali di Continuità assistenziale), medici che agiscono in stretto rapporto con il MMG di riferimento della struttura e/o il medico di fiducia dell’ospite e si possono avvalere anche della consulenza degli specialisti;
- erogazione farmaci ed assistenza farmaceutica: è garantito l’approvvigionamento, la somministrazione e la conservazione dei farmaci prescritti dal medico dell’USCA o dai medici curanti, adottando la modalità di erogazione diretta da parte del servizio farmaceutico aziendale che ne assicura la conse-

gna, senza oneri a carico della struttura;

- trasporto ed ingresso nella struttura degli ospiti Covid+;
- somministrazione dei presidi per incontinenza e di presidi medico-chirurgici;
- somministrazione dei dispositivi di protezione individuale per Covid+ agli operatori addetti all'assistenza.

Nel caso in cui relativamente alla somministrazione dei presidi per incontinenza, di presidi medico-chirurgici e dei dispositivi di protezione individuale per Covid+ agli operatori addetti all'assistenza, provveda il Gestore e/o il Soggetto appaltatore della Struttura, l'Azienda Usl rimborsa il costo sostenuto previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute ed esibizione dei relativi documenti di spesa.

Tali rimborsi, per presidi per incontinenza e medico chirurgici per ospiti Covid+ e per DPI per operatori addetti ai reparti Covid+ si intendono dovuti dalla data del 22 Ottobre 2020, data di decorrenza dell'Accordo, di cui il presente costituisce addendum.

La AUSL TNO si impegna a tenere indenne ed esonera la struttura da qualsiasi responsabilità per un eventuale contagio da Covid-19 che dovesse accadere all'interno della struttura medesima tra utenti ospitati e il personale dipendente dall'Azienda USL utilizzato presso la struttura stessa.

il penultimo comma dell'**art. 5 TARIFFE E COSTI** è sostituito dal seguente comma:

A quanto sopra si può aggiungere il rimborso del costo effettivo sostenuto dal Gestore per il distacco del personale socio sanitario della Cooperativa a cui è stato affidato l'appalto di servizi dal Comune. L'Azienda USL rimborsa il costo comprensivo di contribuzione previdenziale e assicurativa e dei ratei di retribuzione

differita sostenuto nel periodo dal Gestore previa esibizione dei cedolini stipendiali del personale addetto e del riepilogo del relativo costo degli oneri riflessi (non è possibile rendicontare un numero di operatori superiore al parametro del Regolamento n. 2/R/2018). Il rimborso del costo effettivo sostenuto dal Gestore per il distacco del personale socio sanitario della Cooperativa a cui è stato affidato l'appalto di servizi dal Comune, debitamente rendicontato e documentato secondo le modalità sopra descritte, potrà essere effettuato, su richiesta del Gestore, dalla Azienda USL direttamente al Soggetto appaltatore della Struttura.

La modalità di rimborso e rendicontazione come indicata nel capoverso precedente, si intende valere dal 22 Ottobre 2020, data di decorrenza dell'Accordo di cui il presente costituisce addendum.

L'ultimo comma dell'**art. 5 TARIFFE E COSTI** è sostituito dal seguente comma:

Ai fini del calcolo presunto del valore del presente contratto, si moltiplica la tariffa di Euro 53,50 per 30 giorni per n. 81 utenti, aggiungendo un costo indicativo (medio pro capite) di Euro 2.500 mensile per ciascuno dei 13 infermieri, dei 44 OSS e dei 2 fisioterapisti messi a disposizione dalla struttura.

Rimane invariato tutto il resto

Il presente addendum sarà registrato in caso d'uso a cura e a spese della parte che avrà interesse a farlo.

Il presente atto è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A – Tariffa Parte I, al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

L'imposta di bollo (€ 16,00) derivante dalla stipula del presente accordo contrattuale è a carico della Struttura che provvede al pagamento nei modi previsti dalla legge.

Il presente Addendum viene stipulato in forma di scrittura privata non autenticata in un unico originale informatico, secondo le regole della sottoscrizione digitale, con firma elettronica qualificata.

L'accordo integrato dal presente addendum avrà durata di 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente atto.

IL DIRETTORE GENERALE AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST

Dott.ssa Maria Letizia Casani

IL DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI COMUNE DI LIVORNO

Dott.ssa Arianna Guarnieri

IL PRESIDENTE COOP. SOCIALE DI VITTORIO per conto di A.T.I.

D.ssa Maria Antonella Oronte

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FERRI GIAN LUIGI

DATA FIRMA: 07/11/2020 19:43:56

IMPRONTA: 63306666383339656538636665653138313236626265376465653239633339356432343162363063